



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

COPIA

Reg. Delib. n. 36 del 20.06.2003

Prot. 4779 del 03 LUG. 2003

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato. Esame e approvazione.

L'anno duemilatre addi venti del mese di giugno alle ore 21.00 nella solita aula delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	PRESENTI	ASSENTI
1 LUNARDI GIANCARLO	X	
2 BURATO PAOLO	X	
3 PIUBELLO GIUSEPPE	X	
4 BRAGATO DIEGO	X	
5 PALAZZIN DIANA	X	
6 ZIGIOTTO LUCIANO	X	
7 BAIOTTO ELIO	X	
8 BOSETTO GRAZIANO		X
9 DESTROTTI BARBARA	X	
10 ZANCONATO DOMENICO	X	
11 ALBERTI RENATO	X	
12 PASINI ALESSANDRO	X	
13 TUZZOLO GIUSEPPE	X	
14 BENIN ROBERTO	X	
15 GIRARDI ENRICHETTA		X
16 BENIN LUCA		X
17 DALLA BENETTA GRAZIANO		X

Partecipano all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ANGELO MARTUCCI

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANCARLO LUNARDI in qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.




COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

C.C. n. 36/2003

Oggetto: **Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato: esame ed approvazione.**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio esprime, sulla seguente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.



Il responsabile del servizio

Luca Palazzin

Il sindaco introduce l'argomento spiegando che le associazioni di volontariato che intendono accedere al contributo comunale si devono iscrivere ad apposito albo per la cui gestione si è predisposto l'attuale regolamento.

L'assessore Palazzin, alla quale viene data la parola, spiega sinteticamente la struttura del registro che prevede sostanzialmente due sole scadenze per gli iscritti: il programma delle iniziative da attuare nel corso dell'anno successivo da presentare a novembre, mentre a marzo dell'anno successivo si dovrà presentare un rendiconto morale ed un bilancio economico delle attività svolte nell'anno precedente.

L'assessore Palazzin continua nel riferire che il registro prevede l'istituzione della consulta delle associazioni che ha il compito di valutare le diverse iniziative per una razionalizzazione delle stesse, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni.

Termina il suo intervento segnalando che le diverse associazioni si sono espresse in senso favorevole al regolamento.

Lascia quindi la parola ai consiglieri per la discussione.


Non si registrano interventi.

Dichiarata chiusa la discussione, il sindaco sottopone l'argomento all'assemblea per l'approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'amministrazione comunale, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, valorizza le libere forme associative senza scopo di lucro e agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture nonché nei modi consentiti dalla legge.

Richiamato l'art. 45, comma 7[^], "Valorizzazione libero associazionismo", del vigente statuto comunale, il quale prevede che il consiglio comunale possa stabilire che le associazioni siano iscritte in un "albo dell'associazione" tenuto presso la segreteria del Comune.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040 · PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239

Rilevato che ai sensi dell'articolo suddetto "la delibera consiliare che istituisce l'albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta";

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio segreteria, composto di n. 18 articoli e allegato alla presente deliberazione;

Preso atto che la commissione consiliare per l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti comunali, nella seduta del 12.06.2003, ha esaminato il testo del suddetto regolamento, apportandovi alcune limitate modifiche, che risultano nel verbale della seduta, consegnando la versione ultima e corretta per l'approvazione in consiglio comunale;

Dato atto che il testo dell'approvando regolamento è stato trasmesso ai capigruppo consiliari con nota prot. N. 3834 del 06.06.2003, abbondantemente entro i dieci giorni antecedenti alla seduta del consiglio comunale che l'avrebbe esaminato, ai sensi dei commi 4[^] e 5[^] dell'art. 41 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale

Ritenuto pertanto di istituire l'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, così come previsto a livello statutario, e di approvare il regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti.

DELIBERA


1. di istituire, per i motivi indicati in premessa, l'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, così come previsto a livello statutario;
2. di approvare l'allegato regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, composto di n. 18 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il presente regolamento diviene esecutivo decorsi n. 10 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio;

Con successiva ed unanime votazione, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del decreto legislativo 267/2000.

FM: approvazione regolamento albo associazioni

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

DISPOSIZIONI
IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE.



INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO	3
ART. 2 – ATTIVITA'	3
ART. 3 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	3
ART. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO	4
ART. 5 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO E REVISIONE	5
ART. 6 – PUBBLICITA'	5
ART. 7 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI	5
ART. 8 – FORMAZIONE	5
ART. 9 – OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI	6
CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI	7
ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE	7
ART. 11 – CASI PARTICOLARI	7
ART. 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE	7
ART. 13 – DECADENZA	8
CAPO III – BENI IMMOBILI	9
ART. 14 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	9
ART. 15 – ISTRUTTORIA E CONCESSIONE	9
ART. 16 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO	9
CAPO IV – ALTRE FORME COLLABORATIVE	10
ART. 17 – CONVENZIONI	10
ART. 18 – CONSULTA COMUNALE	10

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITA' ED OGGETTO

1. Il comune di Zimella, in adesione ai principi contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e in attuazione degli articoli 2 e 45 del proprio vigente statuto, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, sportivo, ambientale, culturale, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della comunità locale all'esterno.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi ed i criteri per la tenuta dell'**albo comunale delle associazioni** e disciplina l'emanazione di provvedimenti concessivi di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale ad associazioni o organismi privati, operanti anche nel volontariato.
3. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti di ciascuno o per le singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.

ART. 2 ATTIVITA'

1. Ai fini del presente regolamento, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale o in associazione, spontaneo e gratuito, secondo le modalità e negli organismi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 11/08/1991, n. 266.

ART. 3 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. E' istituito l'**albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato**.
2. L'albo è articolato nei seguenti settori e sezioni:
 - a) **SETTORE SOCIALE:**
 - Sanità
 - Assistenza sociale
 - Igiene
 - Sport
 - b) **SETTORE CULTURALE:**
 - Istruzione
 - Beni culturali
 - Attività culturali e ricreative
 - c) **SETTORE AMBIENTE:**
 - Tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
 - Tutela della fauna e della flora
 - Lotta al randagismo

- Protezione civile

d) SETTORE DIRITTI CIVILI

- Tutela e promozione dei diritti umani
- Tutela dei diritti del consumatore
- Tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi

3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione del consiglio comunale, su proposta dell'assessore delegato alla materia, in relazione all'evolversi delle attività delle associazioni e della legislazione regionale e nazionale.

ART. 4
ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le associazioni e gli organismi privati, con sede in Zimella, possono chiedere, con domanda indirizzata al sindaco, l'iscrizione all'albo indicando uno o due settori di cui all'art. 3 presentando la documentazione di cui al comma seguente. Non possono invece esservi iscritti: i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati; le associazioni aventi sede legale in un altro comune. Il responsabile del settore incaricato porta a conoscenza della cittadinanza e degli interessati mediante avviso pubblico e nei modi ritenuti più opportuni, l'istituzione dell'albo e l'opportunità di iscriversi.
2. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo da ritirare presso la sede comunale (ufficio segreteria), di una dichiarazione avente data certa riscontrabile dal protocollo comunale, dalla quale, in applicazione del comma precedente, risultino:
- a) Le finalità sociali e senza fine di lucro dell'associazione, con la precisazione che l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nelle sezioni individuate nei settori di cui al precedente art. 3;
 - b) La sede legale;
 - c) Il divieto di tutelare e promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d) L'attestazione dichiarata che da almeno un anno l'organizzazione svolge attività propria sul territorio;
3. La domanda deve essere indirizzata al sindaco e ad essa vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto delle organizzazioni registrati a termine di legge.
4. Possono fare richiesta di iscrizione all'albo, nei limiti delle attività individuate dai settori di cui sopra, gli enti morali e le associazioni con riconoscimento di personalità giuridica presenti nel comune anche con sezioni periferiche.
5. L'approvazione dell'albo è di competenza del responsabile del settore incaricato che vi provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. La gestione e la pubblicità dell'albo sono a carico dell'ufficio segreteria che procede all'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione; predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste; cura l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni iscritte. L'iscrizione all'albo consente, su richiesta motivata, l'uso di locali comunali per riunioni e incontri occasionali.
6. Non ha diritto di iscrizione all'albo l'associazione od organizzazione di cui la metà dei soci o iscritti appartenga ad altra associazione già iscritta allo stesso albo e che operi nello stesso ambito.

ART. 5
CANCELLAZIONE DALL'ALBO E REVISIONE

1. L'albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.
2. Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'albo devono presentare entro la fine di novembre di ogni anno un programma delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, nonché una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi degli aderenti.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le organizzazioni che hanno goduto di contributi comunali o di beni comunali assegnati, in conclusione devono presentare il bilancio consuntivo e un relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Rimangono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente gli istituti scolastici con i quali vi siano intese dirette o convenzioni con il Comune.
5. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari si procede alla cancellazione dall'albo mediante determinazione del responsabile del settore incaricato.
6. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
7. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell'associazione.

ART. 6
PUBBLICITA'

1. Il comune di Zimella, attraverso il settore incaricato, pubblica di norma entro il 30 aprile di ogni anno l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte all'albo.

ART. 7
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle associazioni iscritte all'albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti previsti dalla statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il comune ritiene l'iscrizione all'albo condizione essenziale per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel presente regolamento.
3. Il comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale.

ART. 8
FORMAZIONE

1. Le associazioni dovranno provvedere, nei rispettivi settori d'azione, alla formazione degli operatori, con particolare attenzione al campo del sociale.
2. Dell'avvenuta partecipazione a corsi e a seminari di formazione e approfondimento sarà data comunicazione al Comune.

ART. 9
OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni iscritte all'albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. Le associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, ivi compreso l'elenco nominativo degli iscritti o soci, secondo le modalità disciplinate dalla legge 07/08/1990, n. 241, fatte salve le norme sulla tutela della riservatezza di cui alla legge n. 675/96 e ss.mm.

CAPO II- CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 10 CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Per dare attuazione al contenuto dell'art. 45 dello statuto e dell'art. 1 comma 2 e 3 del presente regolamento, il consiglio comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo da esplicitarsi nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse ad essi destinate.
2. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, disciplinate dal presente regolamento, deve sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) che l'iniziativa o l'attività rientri nei settori individuati prioritariamente dal consiglio comunale;
 - b) che l'iniziativa o l'attività presentata sia collegata con le strutture ed i servizi pubblici e/o con altre organizzazioni in una logica di rete integrata e di coordinamento individuati nell'ambito dei programmi annuali di attività del settore;
 - c) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per originalità ed innovazione nell'ambito dei settori;
 - d) che l'attività o l'iniziativa presentata intervenga in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale.
3. Il contributo in denaro concesso dal comune per lo svolgimento di una determinata attività o iniziativa può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e verrà erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione della medesima.

ART. 11 CASI PARTICOLARI

1. Il comune potrà sostenere "una tantum" specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere nazionale, proposte con adeguata motivazione da enti privati od associazioni legalmente riconosciute, o anche da comitati e gruppi, non inclusi nel precedente art. 4.
2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

ART. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE DOMANDE

1. Le associazioni e gli altri organismi iscritti all'albo, nell'ambito dei settori di attività di cui al precedente art. 3 ed in allegato al programma delle attività da presentare annualmente ai sensi dell'art. 5, possono presentare:
 - progetti e proposte, con l'obbligo di esplicitare le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento;
 - la descrizione dell'iniziativa o delle attività; i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al comune;

- gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati ed il nominativo del delegato alla riscossione, se diverso dal legale rappresentante.

L'ente si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa.

2. Fatti salvi i criteri e le disposizioni contenute nella deliberazione del consiglio comunale n. 15 dell'8 febbraio 1991 che tratta della concessione di contributi e sovvenzioni comunali, le domande per ottenere contributi, servizi, concessione in uso di struttura, di beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al primo comma, devono essere indirizzate al sindaco e pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o per l'inizio di un determinato servizio. Ad esse viene data risposta entro i successivi 15 giorni specificando l'eventuale ragione del diniego.
3. La concessione delle forme di sostegno di cui al presente regolamento è disposta dalla Giunta.

ART. 13 DECADENZA

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenere successivi contributi ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale un contributo era stato accordato;
 - b) Mancata presentazione della documentazione prevista all'art. 5, comma 3;
 - c) Sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, può comportare l'erogazione di un contributo minore rispetto a quello inizialmente concesso.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) sussiste l'obbligo di restituzione del contributo già erogato.

CAPO III – BENI IMMOBILI

ART. 14

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI USO DI BENI IMMOBILI

1. La domanda di utilizzazione di immobile di proprietà comunale, redatta secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 12, va indirizzata al sindaco e deve contenere la disponibilità a pagare il canone stabilito e la durata d'utilizzazione richiesta. Nel caso in cui l'immobile di proprietà comunale sia stato concesso in gestione a ditta o a associazione, la domanda di utilizzazione della struttura va indirizzata sia all'ente gestore che al sindaco.
2. E' consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni che svolgano, in tutto o in parte, iniziative o attività comuni.

ART. 15

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

1. Sulla base dell'istruttoria curata dall'ufficio segreteria, l'assegnazione è decisa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Hanno titolo di priorità le associazioni che caratterizzano la propria attività secondo i criteri di cui all'art. 10 citato. Nei successivi 15 giorni il provvedimento finale deve essere comunicato all'associazione richiedente. Nel caso di diniego dovranno essere specificate le motivazioni.
2. La concessione in uso di beni immobili alle associazioni che perseguono finalità di carattere sociale può essere conferita dietro il corrispettivo di un canone inferiore a quello ordinario determinato dall'U.T.C.. La misura di detto canone, in relazione ai criteri previsti dall'art. 10 del presente regolamento, è stabilito dalla giunta comunale.
3. Sia l'assegnazione di beni con riduzione rispetto al valore di riferimento sia quello in comodato gratuito devono essere adeguatamente motivate.
4. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento ecc.), nonché l'ordinaria manutenzione, sono a carico dell'utilizzatore, salvo diversa disposizione della giunta comunale secondo i criteri indicati nel precedente comma 2.
5. La sala civica comunale è concessa in uso compatibilmente con il rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale sull'uso della medesima.

ART. 16

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nelle convenzioni di cui all'art. 17, restituendolo al comune alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto o richiesta di disdetta.
2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto altro dovuto al comune per consumi, se protratta oltre 90 giorni dalla data stabilita, dà luogo alla decadenza de iure della convenzione, ferma restando ogni tutela per il recupero degli importi maturati.
3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle per le quali vi è stata la concessione o da parte di soggetto diverso dal concessionario. In tal caso l'amministrazione ha l'onere di contestare l'abuso.
4. Nel caso in cui un'associazione concessionaria si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione e ristrutturazione, il comune favorirà, allo scopo di garantire continuità all'attività stessa, il reperimento di un'altra idonea sistemazione provvisoria.

CAPO IV – ALTRE FORME COLLABORATIVE


ART. 17 CONVENZIONI

1. La concessione di contributi, servizi, uso di strutture, beni strumentali, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai 5 anni. Esse sono rinnovabili esclusivamente con atto espresso dalla giunta congruamente motivato in relazione al permanere delle condizioni che ne hanno giustificato la concessione. Nel caso di concessione in uso di beni immobili, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima allorquando il concessionario abbia effettuato sull'immobile oggetto della concessione opere di significativa e documentata manutenzione straordinaria preventivamente autorizzata, sopportandone in tutto o in parte rilevante il costo. Nel caso di rinnovo della convenzione, il corrispettivo economico dovuto al comune deve essere calcolato sia in relazione agli indici ISTAT che ai criteri di cui al precedente art. 10 e art. 15 comma 2.
2. Nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni, il comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa della associazioni stesse, considerando in particolare la conformità o meno a quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento per quanto concerne l'attività delle associazioni.
3. In caso di limitazioni di locali e di possesso di pari requisiti il criterio di priorità sarà dato dall'anno di costituzione dell'associazione, tenuto conto della relativa anzianità.

ART. 18 CONSULTA COMUNALE

1. Con deliberazione della giunta comunale, su proposta dell'assessore alle politiche sociali, è costituita la **Consulta comunale dell'associazionismo**. I componenti sono:
 - a) L'Assessore alle politiche sociali, che la convoca e la presiede;
 - b) N. 2 rappresentanti per ogni associazione iscritta all'albo, designati dal legale rappresentante (un titolare e un supplente);
 - c) Un rappresentante della pro-loco, qualora sia costituita.
2. Le funzioni di segretario vengono svolte da un componente nominato dall'assessore.
3. I membri della consulta restano in carica per la durata della legislatura.
4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della consulta anche gli assessori, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
5. Compete alla consulta:
 - a) Esprimere parere e suggerimenti in merito alla programmazione delle politiche sociali, culturali e sportive del comune e organizzare i calendari dei programmi delle varie associazioni;
 - b) L'Azione di coordinamento e di collaborazione fra le diverse attività delle associazioni operanti nel comune;

- c) L'esame in sede preventiva di progetti per iniziative pervenute da enti e associazioni da sottoporre all'amministrazione comunale per la successiva approvazione e il relativo finanziamento;
- d) Esprimere parere in merito all'accoglimento o meno di nuove richieste di iscrizione all'albo e modifiche al presente regolamento.
- e) Mediare eventuali controversie tra associazioni.



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144


C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Lunardi Giancarlo




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Angelo Martucci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267.

Li **03 LUG. 2003**



F.to IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li **03 LUG. 2003**

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA